SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nell'anno 2000, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194.

01A2791

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 marzo 2001, n. **122.**

Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Trasferimento all'AGEA di fondi per il settore lattiero-caseario).

1. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 2.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari).

1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile comples-

siva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97 ».

ART. 3.

(Mutui).

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dall'articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali ».

ART. 4.

*(*Codex Alimentarius *e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione).*

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il *Codex Alimentarius*, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue.

2. Al fine di incrementare l'attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

ART. 5.

(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria).

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione

Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, è autorizzata, in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale.

6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di tre mesi.

7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale per gli interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

ART. 6.

(Formazione in agricoltura).

1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per la programmazione e la vigilanza dell'attività di formazione in agricoltura, istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, un comitato con la partecipazione delle parti sociali. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo si provvede nei limiti

degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 7.

(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri prodotti agricoli).

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.

ART. 8.

(Prevenzione e contrasto del fenomeno del bracconaggio).

1. Al fine di tutelare la fauna selvatica e di prevenire e contrastare le violazioni di carattere penale riconducibili al fenomeno del bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché ai fini di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza nelle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato predispone il potenziamento dell'attività di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

2. Per l'attuazione del comma 1, ivi compresi le indennità, i rimborsi per le spese di trasporto sostenute per le missioni, i compensi per il lavoro straordinario, nonché le attrezzature, gli automezzi e gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attività antibracconaggio, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

ART. 9.

(Acquacoltura in acque marine).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e marine » .

ART. 10.

(Unioni nazionali dei produttori).

1. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

ART. 11.

(Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164).

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai seguenti: « È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal

livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza ».

ART. 12.

(Interventi per i giovani agricoltori).

1. All'articolo 13, comma 1, alinea, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo le parole: « comprese le cooperative, » sono inserite le seguenti: « le forme associative di giovani agricoltori, ».

ART. 13.

(Registro dei prodotti fitosanitari).

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: « dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001 ».

ART. 14.

(Proroga di termine).

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

(Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499).

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 16.

(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche).

1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle regioni e delle province autonome per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.

4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2.

5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata.

6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 17.

(Coordinamento delle attività in materia di prodotti agricoli tipici e di qualità).

1. Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualità, nonché per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma 4-*bis* dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cui funzionamento è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 59.

ART. 18.

(Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455).

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, è sostituito dal seguente:

«ART. 26 *(Tariffe)*. – *1*. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali».

ART. 19.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260).

1 All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «da lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 2,5 milioni»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «da lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 5 milioni».

ART. 20.

(Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171).

1. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

ART. 21.

(Condono previdenziale agricolo).

1. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.

ART. 22.

(Lotta agli incendi boschivi).

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 23.

(Ospitalità rurale familiare).

1. Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo rurale e alla valorizzazione della multifunzionalità della aziende, possono disciplinare l'attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attività abbiano carattere professionale e continuativo e siano esercitate da imprenditori agricoli, rientrano tra le attività agrituristiche.

2. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1, determinano, con propria legge, le caratteristiche degli immobili che possono essere utilizzati per l'attività di cui al comma 1, nonché le caratteristiche di professionalità e di continuità dell'attività. Ogni persona fisica non può essere titolare di più di un'autorizzazione all'esercizio di tale attività.

3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'ambito di un'attività agrituristica si applica anche per le attività di ospitalità rurale.

ART. 24.

(Obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni di fitofarmaci).

1. È fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.

ART. 25.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché quelle delegate da leggi dello Stato.

ART. 26.

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro per le politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3832):

Presentato dal Ministro per le politiche agricole (DE CASTRO) il 23 febbraio 1999.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 9 marzo 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 28 aprile 1999; 19 e 25 maggio 1999; 22 giugno 1999; 20, 22 e 27 luglio 1999; 15 e 28 settembre 1999.

Nuovamente assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 28 settembre 1999 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 28 settembre 1999; 5, 6 e 19 ottobre 1999.

Nuovamente assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 3 novembre 1999, con i pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, giunta per gli Affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, il 10 novembre 1999 ed approvato l'11 novembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6559):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 novembre 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 24 e 30 novembre 1999; 2 e 10 dicembre 1999; 27 gennaio 2000 e 3 febbraio 2000.

Relazione scritta presentata il 10 febbraio 2000 (atto n. 6559/A - relatore On. TRABATTONI).

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, (Agricoltura) in sede redigente, il 21 giugno 2000, con il parere delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione in sede redigente, il 22 giugno 2000; 4, 5 13, 19, 20, 26 e 27 luglio 2000; 28 settembre 2000, 4 ottobre 2000; 30 gennaio 2001; 7, 8 e 21 febbraio 2001; approvazione degli articoli il 22 febbraio 2001.

Presentazione del testo degli articoli il 30 novembre 2000 (atto n. 6559 - 6903 - 6915-Red) relatore on. TRABATTONI.

Esaminato in aula ed approvato con modificazioni il 6 marzo 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 3832-B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 7 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 11ª, 12ª, 13ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione ed approvato l'8 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— La legge 25 gennaio 1966, n. 31 abrogata dalla legge qui pubblicata, recava «Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari»;

— Il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000, modificava e prorogava la legge 25 gennaio 1966, n. 31, abrogato dalla legge qui pubblicata.

— Il testo del comma 7 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, *nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale*; in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessario al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. *Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97*».

— Il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997 fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. *I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette «collaterali», in denaro o in titoli di credito, specie se concessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali.* È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con il beneficio della attuazione della rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo.».

Note all'art. 4:

— Il titolo del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 26 maggio 1967, è il seguente: «Istituzione del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale):

«Art. 4 *(Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali)*. — 1. Per il periodo 1999-2002, è autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al presente articolo.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il titolo e l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

«Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo dei Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale».

«Art. 21 *(Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro)*. — 1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.».

— Si trascrive il testo dall'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale):

«Art. 6. — Nelle società controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro può con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sé e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonché per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle società, la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori.».

— Si trascrive il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,

su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.».

— Si trascrive la tabella *D*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001):

«Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640):

167.000 51.000 190.000»

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 (Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta):

«4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994. n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato.».

— Si trascrive il comma 26 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«26. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996 n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto l996, n. 421, può essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento.».

— La legge 1° marzo 1986, n. 64, reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il comma 1, lettera *c)*, dell'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

«Art. 142 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a)-b) (Omissis);

c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;».

— Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 69 *(Istruzione e formazione tecnica superiore)*. — 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.».

Note all'art. 7:

— Il titolo della legge 24 luglio 1985, n. 401, è il seguente: «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata».

— L'art. 2786 del codice civile recita:

«Art. 2786 *(Costituzione)*. — Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nella impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.».

— La legge 10 aprile 1954, n. 125, reca: «Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi».

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, è il seguente: «Norme regolamentari per l'esecuzione della legge 10 aprile 1954, n. 125».

Note all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):

«Art. 30 *(Sanzioni penali)*. — 1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da L. 1.800.000 a L. 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da L. 900.000 a L. 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a L. 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b)*, della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a L. 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera *r)*. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b)*, *c)* e *g)*, le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 2, della citata legge n. 157/1992:

«2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale):

«Art. 4 *(Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali)*. — 1. Per il periodo 1999-2002, è autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al presente articolo.».

Nota all'art. 9:

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attività di acquacoltura), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre *e marine*.».

Nota all'art. 10:

— L'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è riportato in nota all'art. 8.

Nota all'art. 11:

— Il testo del comma 5 dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuove disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), come sostituito dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«5. *È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza.* La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.».

Nota all'art. 12:

— Il testo del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 («Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 13 *(Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione)*. — 1. Nel rispetto della decisione n. 94/173 CE, è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le forme associative di giovani agricoltori, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime è definito, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma è diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, così come previsto dall'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma è finalizzato:

a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti. di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;

b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;

c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero;

d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;

e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese

di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore comunque ai 5 anni;

f) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto potrà essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo:

g) all'introduzione della contabilità aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione».

Nota all'art. 13:

— Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, *dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001*, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il comma 6, primo periodo, dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole):

«6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.».

Nota all'art. 15:

— Si trascrive il testo dei commi 2 e 7 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il cui titolo è riportato in nota all'art. 4:

«Art. 2 *(Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione).* — 1. *(Omissis).*

2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalità di cui all'art. 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

3.-6. *(Omissis).*

7. Il documento programmatico agroalimentare è costituito:

a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati "programmi agricoli regionali";

b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facoltà universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindustriale delle università degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialità giovanile;

c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata;

d) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore;

f) dai programmi di interventi predisposti dalla società Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale».

Note all'art. 16:

— La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale»).

— Il titolo della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è il seguente: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale».

— Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3, lett. *f)* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«*f)* gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.».

Nota all'art. 17:

— Si trascrive il testo dei commi 2 e 4-*bis* dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il cui titolo è riportato in nota al precedente art. 5 introdotto dall'art. 123 della citata legge n. 388/2000:

«2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:

a) al potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse;

b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.».

«4-*bis*. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso.».

Nota all'art. 19:

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire settecentocinquantamila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera *c)*, del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:

a) da lire 2,5 milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realtà locale;

b) da lire 5 milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto è stato realizzato all'interno di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale.».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), introdotto dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«È consentito sino al *31 dicembre 2001* per il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo.».

Nota all'art. 21:

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui titolo è riportato in nota all'art. 5:

«Art. 76 *(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).* — 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'l per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

01G0174

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 febbraio 2001, n. **123.**

Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Visto l'articolo 17, commi 1, lettera *c)*, e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «documento informatico»: la rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

b) «duplicato del documento informatico»: la riproduzione del documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto elettronico facilmente trasportabile;

c) «documento probatorio»: l'atto avente efficacia probatoria ai sensi del codice civile e del codice di procedura civile;

d) «firma digitale»: il risultato della procedura informatica disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

e) «dominio giustizia»: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;

f) «sistema informatico civile»: è il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile;

g) «gestore del sistema di trasporto delle informazioni»: il gestore indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

h) «indirizzo elettronico»: l'indirizzo di posta elettronica come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

i) «ricevuta di consegna»: il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica;

j) «certificatore della firma digitale»: il soggetto previsto dagli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. È ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente regolamento.

2. L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6.

3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.

Art. 3.

Sistema informatico civile

1. Il sistema informatico civile è strutturato con modalità che assicurano:

a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;

b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto;

c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;

d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.

2. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal presente regolamento.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, nonché per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le regole tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 4.

Atti e provvedimenti

1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento.

2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è inserita nel fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

3. Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 5.

Processo verbale

1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.

2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 6.

Comunicazioni e notificazione

1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.

2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalità.

3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformità all'originale e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale.

Art. 7.

Indirizzo elettronico

1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale.

2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, l'indirizzo elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato.

3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalità operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 8.

Attestazione temporale

1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale.

2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 9.

Costituzione in giudizio e deposito

1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.

Art. 10.

Procura alle liti

1. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.

Art. 11.

Iscrizione a ruolo

1. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.

2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica è redatta in modo conforme al modello definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 12.

Fascicolo informatico

1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa.

3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.

Art. 13.

Formazione del fascicolo informatico

1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo cartaceo ed è formato secondo quanto stabilito dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura civile.

2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo ed è redatto in modo da consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti informatici.

3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.

4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è eccessivamente onerosa l'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel fascicolo informa-

tico da parte della cancelleria, quando il formato del documento da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare è superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle pagine è periodicamente aggiornato.

5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto informatico.

6. Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale.

7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.

Art. 14.

Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico

1. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre che per via telematica, anche mediante deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene. Il supporto informatico deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il relativo indice, la cui integrità è attestata dal difensore con la firma digitale.

2. Il responsabile della cancelleria procede a duplicare nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori e l'indice indicati nel comma 1.

3. Il supporto informatico è restituito alla parte dopo la duplicazione di cui al comma 2.

Art. 15.

Deposito della relazione del C.T.U.

1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura civile può essere depositata per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.

2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le osservazioni delle parti o la copia informatica di questi ove gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione.

3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, può disporre che la relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme a modelli definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 16.

Trasmissione dei fascicoli

1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio può avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica con particolari modalità, stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria è tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.

Art. 17.

Trasmissione della sentenza

1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della sentenza stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, è effettuata, ai sensi dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, con particolari modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive la sentenza stessa con la propria firma digitale.

Art. 18.

Informatizzazione del processo amministrativo e contabile

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa e contabile. I decreti sono adottati entro il termine di cui all'articolo 19, comma 2.

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002.

2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, è adottato entro il 30 ottobre 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 345

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

— Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Si trascrive il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«17. *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppresso).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 1, 8, 9, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1. — 1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a)-i) (Omissis);

l) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici.

«Art. 8 *(Certificazione).* — 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.

2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validità, sono consultabili in forma telematica.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 17, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'art. 3:

a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;

b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'art. 3;

d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1, può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti».

«Art. 9 *(Obblighi dell'utente e del certificatore).* — 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore è tenuto:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'art. 3;

c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 3;

e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;

f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositario di chiavi private;

h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;

l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore e del suo annullamento».

«Art. 13. — 2. Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario».

«Art. 17. *(Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione).* — 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.

2. Col decreto di cui all'art. 3 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati».

Nota all'art. 2:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, vedi note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

«Art. 18. *(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni).* — 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'amministrazione degli Archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze rispettivamente competenti».

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informatici automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».

Nota all'art. 8:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Si trascrive il testo dell'art. 195 del codice di procedura civile:

«Art. 195 *(Processo verbale e relazione)*. — Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa».

Note all'art. 17:

— Si trascrive il testo dell'art. 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile:

«Art. 119 *(Redazione della sentenza)*. — L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del codice.

Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.

Il giudice che ha esteso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo».

— Si trascrive il testo dell'art. 133 del codice di procedura civile:

«Art. 133 *(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)*. — La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite».

01G0176

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 2001, n. **124**.

Regolamento concernente le modalità di istituzione del Fondo di garanzia sulle operazioni di credito relative al programma «P.C. per gli studenti».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'articolo 103, comma 4, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi nell'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana, relativo al programma denominato «P.C. per gli studenti» diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche fra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore e l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento del Fondo medesimo;

Visto il predetto accordo, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione e di rimborso dei finanziamenti per l'acquisto da parte delle famiglie delle dotazioni informatiche, nonché di intervento dell'apposito Fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui finanziamenti medesimi;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, con la quale nel bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, è stato istituito il capitolo 7726 denominato «Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui crediti al consumo erogati in relazione al programma P.C. studenti» con una dotazione di 55 miliardi di lire;

Vista la nota USG 5901/01 del 15 febbraio 2001, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso l'elenco delle banche e degli intermediari che hanno aderito all'accordo, nonché le linee guida cui devono attenersi i rivenditori di materiale informatico che intendano aderire al suddetto programma;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 120/DGT/55612 del 5 marzo 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Fondo di garanzia

1. È istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro il «Fondo di garanzia P.C. studenti», desti-

nato alla copertura dei rischi derivanti dalle operazioni creditizie previste dall'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, previste in lire 55 miliardi per l'anno 2001 e in lire 125 miliardi per l'anno 2002, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari della garanzia di cui al presente regolamento sono le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, operanti nel settore del credito al consumo, che abbiano aderito all'accordo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana in data 17 marzo 2000, concernente l'attuazione del programma denominato «P.C. per gli studenti».

2. L'adesione all'accordo da parte di banche e di intermediari finanziari non compresi nell'elenco richiamato in premessa viene comunicata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Dipartimento del tesoro — Direzione VI (di seguito denominato «Ministero»).

Art. 3.

Oggetto ed efficacia della garanzia statale

1. La garanzia assiste il finanziamento concesso al genitore o al legale rappresentante dello studente per il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento per l'acquisto delle dotazioni informatiche alle condizioni e con le modalità stabilite nell'accordo di cui all'articolo 2 e nell'atto contenente le linee guida per i rivenditori di materiale informatico dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'accordo medesimo. La garanzia opera anche in caso di restituzione delle somme incassate dalla banca o dall'intermediario, a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti effettuati dal mutuatario.

2. Le banche e gli intermediari trasmettono al Ministero con cadenza trimestrale, a partire dal primo trimestre dell'anno 2001, l'elenco dei nominativi dei soggetti ai quali è stato concesso il finanziamento di cui al comma 1.

3. L'efficacia della garanzia statale decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

Art. 4.

Richiesta di operatività della garanzia statale

1. In caso di mancato pagamento di quattro rate del finanziamento ovvero nel caso in cui alla scadenza del piano di ammortamento del finanziamento risulti un numero di rate non pagate anche inferiori a quattro la banca o l'intermediario ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inviando al debitore l'intimazione di pagamento delle rate insolute e del capitale residuo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, senza che sia intervenuto l'adempimento di ogni ragione di credito, la banca o l'intermediario chiede al Ministero l'operatività della garanzia statale, indicando gli estremi del contratto di finanziamento, l'ammontare del credito vantato, la ragione sociale, il proprio indirizzo, le modalità di accreditamento della somma, il numero del codice fiscale o della partita I.V.A. ed allegando la seguente documentazione:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il genitore o il legale rappresentante dello studente, in tale qualità, ha dichiarato, all'atto della richiesta del finanziamento, l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive o concorsuali o comunque di atti formali di messa in mora;

b) l'attestato di iscrizione dello studente al primo anno di una scuola media superiore, statale o parificata, per l'anno scolastico 2000-2001;

c) la copia del buono d'ordine o di altra documentazione equivalente sottoscritta dal rivenditore e dal genitore o dal legale rappresentate dello studente;

d) la copia dell'intimazione di pagamento del debito e dell'avviso di ricevimento della medesima da parte del debitore o in mancanza, copia della lettera raccomandata restituita dagli uffici postali per compiuta giacenza.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 2, il Ministero, accertata la regolarità formale dell'operazione, provvede alla liquidazione in un'unica soluzione di quanto dovuto alla banca o all'intermediario.

4. La garanzia statale non opera nel caso in cui la banca o l'intermediario abbiano concesso i finanziamenti con procedure difformi da quelle previste dall'accordo o dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero non abbiano proceduto all'intimazione del pagamento di cui al comma 1, ovvero vengano accertate irregolarità nella documentazione trasmessa che la banca o l'intermediario avrebbero potuto rilevare usando la normale diligenza.

5. Nel caso in cui la banca o l'intermediario, successivamente all'operatività della garanzia, ricevano dal debitore il pagamento totale o parziale di quanto dovuto, provvederanno a riversare presso una delle tesorerie provinciali dello Stato in conto entrate del Ministero del tesoro capo X, capitolo 2368 entrate eventuali e diverse, le somme riscosse.

Art. 5.

Surrogazione

1. Effettuato il pagamento il Ministero è surrogato nei diritti della banca o dell'intermediario ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e provvede, con criteri di economicità, al recupero nei confronti del debitore della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati dal giorno del pagamento fino al rimborso e delle spese sostenute per il recupero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 237

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è il seguente:

«4. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato «P.C. per gli studenti» diretto alla diffusione delle tecnologie, informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del fondo. Le eventuali disponibilità del fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002, sono coservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 389, reca: «Bilancia di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 107 del dereto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è il seguente:

«Art. 107 *(Elenco speciale)*. — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla banca d'Italia.

2. La banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla banca d'Italia, con le modalità e nel termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis*. La banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli art. 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1, che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».

Nota all'art. 4:

— L'art. 1456 del codice civile così recita:

«Art. 1456 *(Clausola risolutiva espressa)*. — I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva».

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata, recava: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1203 del codice civile così recita:

«Art. 1203 *(Surrogazione legale).* — La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi previlegi del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge».

01G0175

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2001.

Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993, che reca la tariffa dell'imposta da applicare per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo;

Visto l'art. 37 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1993, il quale prevede che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, ed in particolare l'art. 12-*bis* il quale prevede che non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila;

Considerato che l'importo minimo delle attuali tariffe (comuni di classe V) è fissato in lire sedicimila e che pertanto tale importo risulta inferiore a quello per il quale è possibile procedere all'iscrizione a ruolo ai sensi della disposizione sopra richiamata;

Ritenuta la necessità di adeguare il predetto importo minimo al fine di assicurarne l'accertamento e la riscossione anche in caso di omesso adempimento spontaneo, nonché di rideterminare gli altri importi (comuni di classe IV, III, II e I) nella proporzione attualmente prevista;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge n. 488 del 1999, in base al quale le tariffe ed i diritti di cui al capo I del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del venti per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del cinquanta per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il parere favorevole formulato dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. La tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è così rideterminata:

comuni di classe I L. 38.000

comuni di classe II L. 34.000

comuni di classe III L. 30.000

comuni di classe IV L. 26.000

comuni di classe V L. 22.000

Art. 2.

2. La rideterminazione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 1 decorre dal 1° marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 365

01A3996

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2001.

Individuazione delle società di gestione del risparmio, quali intermediari abilitati, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ad applicare l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce che l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del medesimo art. 2, è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*;

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale prevede che le società di gestione del risparmio possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento per conto terzi;

Ritenuto opportuno includere le società di gestione del risparmio tra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Le società di gestione del risparmio, in qualità di soggetti abilitati a prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono tenute ad applicare l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ad osservare tutti gli adempimenti che tale decreto legislativo pone a carico degli intermediari di cui al comma 2, del medesimo articolo.

2. Le società di gestione del risparmio sono tenute all'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

01A3997

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 marzo 2001.

Riconoscimento al sig. Rorive Bernard Francis del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Rorive Bernard Francis cittadino belga, chiede il riconoscimento del titolo «Gradue (e) en Kinesitherapie» rilasciato in Belgio il 13 settembre 1999, dalla «Haute Ecole de la Province del Liege, Andre Vesale - Departement Kinesitherapie-Erotherapie» di Liegi, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il titolo «Gradue (e) en Kinesitherapie» rilasciato in Belgio il 13 settembre 1999, dalla «Haute Ecole de la Province del Liege Andre Vesale - Departemente Kinesitherapie-Erotherapie» di Liegi, al sig. Rorive Bernard Francis, nato a Rocourt (Belgio) il 25 luglio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore: D'ARI

01A3956

DECRETO 23 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zamora Duran Maria Victoria del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Zamora Duran Maria Victoria, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo Diplomado en Fisioterapia conseguito in Spagna nel giugno 1999, presso l'Università degli studi di Murcia, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il titolo Diplomado en Fisioterapia conseguito in Spagna nel giugno 1999, presso l'Università degli studi di Murcia, della sig.ra Zamora Duran Maria Victoria, nata a Cartagena (Spagna) il 1° maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: D'ARI

01A3957

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Horak Alina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Horak Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1974, presso il Gruppo scuole paramediche a Kielce (Polonia) dalla sig.ra Horak Alina, nata a Skarzisko Kamienna (Polonia) il giorno 17 giugno 1954, riconosciuto a fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Horak Alina è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998 n. 286 e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale: D'ARI

01A3954

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Konstantynowicz Ewa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Konstantynowicz Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli art. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 1 giugno 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di Pielegnarka conseguito nell'anno 1989, presso l'Istituto professionale sanitario di Bydgoszcz (Polonia) dalla sig.ra Konstantynowicz Ewa, nata Jaksice (Polonia) il giorno 16 agosto 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Konstantynowicz Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3955

DECRETO 30 marzo 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actiplas».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositivo del presente decreto;

Vista la comunicazione dell'8 febbraio 2001, della ditta Dompè Biotec S.p.a., rappresentante in Italia della ditta Boehringer Ingelheim International Gmbh, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim International Gmbh, rappresentata in Italia dalla ditta Dompè Biotec S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialita medicinale: Actiplas.

Confezione:

IV fl. liof. 50 mg + fl. solv. 50 ml - n. A.I.C. 026963 049;

IV fl. liof. 20 mg + fl. solv. 20 ml - n. A.I.C. 026963 052.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 marzo 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4031

DECRETO 4 aprile 2001.

Integrazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: «Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti»;

Vista la nota della Federazione pugilistica italiana del 23 marzo 2000, con cui si comunica l'istituzione della sezione femminile di pugilato;

Ritenuto necessario prevedere, per le atlete che praticano pugilato, sia in ambito agonistico che professionistico, specifici controlli sanitari, oltre a quelli stabiliti per gli atleti di sesso maschile dai citati decreti ministeriali;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Non può essere riconosciuta l'idoneità alla pratica del pugilato alle atlete portatrici di protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza.

Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essere informata sui rischi per la salute ai quali va incontro e prestare consenso scritto.

Le atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle competizioni:

casco protettivo;

corsetto toracico protettivo;

adeguata protezione pelvica.

Art. 3.

Per le atlete gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella *B* del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica» e dall'allegato *F* del decreto ministeriale 13 marzo 1995 «Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti» sono integrati come segue:

1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti già previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi:

accertamento del sesso all'inizio dell'attività agonistica secondo le norme Comitato olimpico internazionale (CIO);

visita senologica con ecografia mammaria (con successivi controlli a cadenza annuale);

ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);

esame mammografico, su indicazione clinica;

2) prima di ogni competizione, la visita medica dovrà tenere in particolare riguardo l'esame obiettivo delle regioni mammaria, addominale e pelvica. L'atleta dovrà, inoltre, presentare il referto di un test di gravidanza non anteriore ai cinque giorni e sottoscrivere una dichiarazione in cui sarà precisata l'assenza di:

emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;

masse tumorali pelviche;

disturbi genito-urinari;

atti chirurgici recenti e/o traumi;

eventuali alterazioni del ciclo mestruale.

Art. 4.

Il Ministero della sanità effettuerà una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di tre anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornirà gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

01A3998

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2001.

Sostituzione di un componente della sottocommissione per i metodi ufficiali di analisi relativi ai fertilizzanti.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state individuate le relative modalità costitutive;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2000, con il quale è stata determinata la composizione della predetta commissione, che risulta articolata in dieci sottocommissioni;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, di nomina dei componenti della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata ridefinita la denominazione da Ministero per le politiche agricole a quella di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerata la necessità di sostituire nella composizione della citata sottocommissione, con un qualificato funzionario dell'ispettorato centrale repressione frodi, il dott. Roberto Riguzzi, al momento in forza presso altra amministrazione e in aspettativa di prova;

Decreta:

Il dott. Cesarino Piga, chimico direttore coordinatore nell'organico dell'ispettorato centrale repressione frodi, ufficio periferico di Cagliari, è chiamato a far parte della sottocommissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai fertilizzanti, di cui al decreto 28 settembre 2000, citato nelle premesse, in sostituzione del dott. Roberto Riguzzi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

01A3951

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Indam laboratori chimici S.r.l. ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI
NAZIONALI, EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 20 febbraio 1993, protocollo n. 60875, con il quale il laboratorio Indam laboratori chimici S.r.l, ubicato in Flero (Brescia), via San Desiderio n. 21 è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Indam laboratori chimici S.r.l, ubicato in Flero (Brescia), via San Desiderio n. 21, nella persona del responsabile dott. Umberto Vergine ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Alcol metilico;

Cd;

Cu;

Isosolfocianato di allile;

Mg;

Ocratossina A;

Pb;

Residui antiparassitari: (a-BCH; g-BHC (lindano); β-BHC; eptaclor; ∂-BHC; aldrin eptaclor epossido; endosulfan I; P-P-, DDE; dieldrin; endrin; P-P-, DDD; endosulfan II; P-P, DDT);

Zn.

01A4070

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Istituto Agrindustria S.r.l. ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI, EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 29 marzo 1991, protocollo n. 008974/61629, con il quale il laboratorio Istituto di ricerche Agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 9, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Istituto di ricerche Agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 9, nella persona del responsabile dott. Cesare Angeli ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità fissa;

Acidità volatile;

Caratteristiche cromatiche (densità ottica);

Esame microbiologico su membrane filtranti;

Pressione;

Determinazione del contenuto di alcoli superiori;

Acidità totale;

Alcole svolto e da svolgere (grado alcolico complessivo);

Anidride solforosa libera;

Anidride solforosa totale;

Cloruri;

Estratto secco totale;

Indice di Folin - Ciocalteu;

Nitrati;

Prolina;

Alcalinità delle ceneri;

Anidride solforosa totale (secondo metodo);

Ceneri;

Determinazione degli acidi organici;

Determinazione del contenuto di dietilenglicole;

Determinazione del pH;

Determinazione del saccarosio;

Determinazione dell'acido sorbico;

Determinazione della glicerina;

Estratto secco dedotti gli zuccheri;

Solfati;

Zuccheri riduttori;

Densità relativa a 20/20°C;

Metalli (rame, ferro, zinco, magnesio, calcio, sodio, potassio);

Piombo;

Determinazione dei fungicidi etossichina e difenilammina (mix 14);

Determinazione dei residui di fitofarmaci organoclorurati (mix 1, 2, 3, 4);

Determinazione di residui di carbammati;

Determinazione di residui di carbammato di etile;

Determinazione di residui di ditiocarbammati;

Determinazione di residui di fitofarmaci diserbanti (mix 9);

Determinazione di residui di fitofarmaci fungicidi, acaricidi, insetticidi (mix 10 e 17);

Determinazione di residui di fitofarmaci organofosforati (mix 5, 6, 13);

Determinazione di residui di fitofarmaci regolatori di crescita;

Determinazione di residui di fitofarmaci tiocarbammati (mix 11);

Determinazione di residui di fitofarmaci triazinici (mix 7);

Determinazione di residui di fungicidi benzimidazolici (mix 16);

Determinazione di residui di metilisotiocianato;

Determinazione del contenuto di alcole metilico;

Titolo alcolometrico volumico.

01A4069

DECRETO 30 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2000 al 30 novembre 2000, nella provincia di Taranto;

tromba d'aria 27 novembre 2000, nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce: tromba d'aria del 27 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Nardò;

Taranto: siccità dal 1° maggio 2000 al 30 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3952

DECRETO 30 marzo 2001.

Modificazioni del decreto 7 marzo 2001 recante la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto del 7 marzo 2001, con il quale è stato, tra l'altro, dichiarato il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 12 ottobre al 24 ottobre 2000, in alcuni comuni della provincia di La Spezia per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*;

Considerato che nel dispositivo del decreto è stata erroneamente indicata la data del 24 ottobre 2000, in luogo del 24 novembre 2000, riportata nella delibera n. 1350 del 7 dicembre 2000, ai fini degli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185/1992;

Ritenuto di provvedere alla rettifica;

Decreta:

Nel decreto ministeriale n. 01/1493/100370 del 7 marzo 2001, citato nelle premesse, relativamente alla provincia di La Spezia, dove è detto «Piogge alluvionali dal 12 ottobre 2000 al 24 ottobre 2000», deve leggersi «Piogge alluvionali dal 12 ottobre 2000 al 24 novembre 2000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3953

DECRETO 30 marzo 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia di Marostica».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio cooperativo ortofrutticolo di Mason Vicentino» S.c. a r.l., con sede in Mason Vicentino (Vicenza), via Guglielmo Marconi, 63, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Ciliegia di Marostica», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come Indicazione geografica protetta;

Vista la nota prot. n. 62352 del 3 luglio 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dal Consorzio cooperativo ortofrutticolo di Mason Vicentino S.c. a r.l., intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione «Ciliegia di Marostica» ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74, ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Ciliegia di Marostica», come indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Ciliegia di Marostica», come Indicazione geografica protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Ciliegia di Marostica» secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2000, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Ciliegia di Marostica».

Art. 2.

La denominazione «Ciliegia di Marostica» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2000.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza) via San Gaetano, 74, che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Ciliegia di Marostica», come Indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3950

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 21 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, ed in particolare all'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Visto il regolamento generale di Ateneo transitorio, ed in particolare all'art. 3, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanze del 13 luglio 1999 e 25 ottobre 1999, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 10 settembre 1999;

Viste le deliberazioni del senato accademico di data 20 novembre 2000 e 18 dicembre 2000, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2000, sono stati approvati rispettivamente l'inserimento nello statuto dell'Università di Trieste dell'art. 41 (Difesa in giudizio dell'Università), con conseguente modificazione dell'art. 5, commi 6-11 del regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Università degli studi di Trieste nonché la modificazione dell'art. 19 dello statuto medesimo;

Viste le note rettorali del 13 dicembre 2000 e 29 dicembre 2000, rispettivamente prot. n. 20000036459 e n. 20000038038, di trasmissione al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica delle deliberazioni del senato accademico del 20 novembre 2000 e del 18 dicembre 2000 di approvazione delle succitate modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Università degli studi di Trieste;

Preso atto che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 23 febbraio 2001, prot. n. 396, non ha espresso alcun rilievo in merito alle modificazioni succitate;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le summenzionate modificazioni dello statuto nonché del regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'inserimento del seguente art. 41 (Difesa in giudizio dell'Università), nello statuto dell'Università degli studi di Trieste:

«Art. 41 *(Difesa in giudizio dell'Università)* — La rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università, dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alle magistrature ordinarie civili, penali, amministrative e speciali, sono affidate, di norma, all'avvocatura dello Stato.

Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, ed in quelle nelle quali ragioni di urgenza e o di specializzazione lo richiedano, l'Università potrà avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, supportando l'eccezionale scelta con adeguata motivazione.

I commi precedenti non si applicano alle ipotesi disciplinate dall'art. 31, comma 3, di assunzione a carico dell'Università di spese di difesa legale per l'assistenza in giudizio di dipendenti.».

Art. 2.

È approvata la modifica all'art. 5, commi 6-11, del regolamento generale di Ateneo transitorio, come segue:

«Art. 5 *(Organizzazione ed attività)* — [...]

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatto o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. La previsione di spesa relativa viene annualmente posta a carico del bilancio di previsione.

Compete al consiglio di amministrazione, sentita la motivata relazione del rettore, deliberare sui singoli casi, tenuto conto dell'interesse diretto o indiretto che ciascun caso presenta per l'Università.

In tali ipotesi, l'Università, nei limiti di spesa annualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione, assume direttamente a proprio carico le spese e competenze del difensore scelto dal dipendente o le rimborsa al dipendente, qualora già corrisposte. È in ogni caso richiesto il parere di congruità del competente ordine degli avvocati di cui all'art. 636, primo comma, c.p.c. In caso di sentenza passata in giudicato che lo condanni per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, il dipendente non ha diritto ad alcun rimborso delle spese o competenze legali già corrisposte ed è tenuto a rimborsare all'Università le spese e competenze legali prese direttamente in carico ai sensi del comma 10.

Il rettore, previo parere del consiglio di amministrazione, concorda con l'Avvocatura dello Stato le modalità e le condizioni per consentire ai dipendenti dell'Università che lo desiderino di avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dal presente articolo.».

Art. 3.

È approvata la modificazione dell'art. 19 dello statuto con l'inserimento di un punto *g)* formulato come segue:

«*g)* dà parere sulla costituzione di nuovi dipartimenti e/o su modifica o riassetto dei dipartimenti già attivati.».

Art. 4.

Le summenzionate modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Università degli studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per conoscenza.

Trieste, 21 marzo 2001

Il rettore: DELCARO

01A3908

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 22 febbraio 2001.

Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni, di cui all'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 8, comma 1, dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nonché di svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e in particolare il comma 1 dell'art. 1 con il quale viene disciplinato, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato;

Visto l'art. 11, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» che prevede che si possano stipulare convenzioni di integrazione lavorativa tra datori di lavoro e servizi competenti, finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti disabili, anche al fine di assicurare al lavoratore un avviamento al lavoro confacente alle sue caratteristiche professionali ed umane;

Visto il precedente accordo (rep. atti n. 200/C.U.) sancito da questa Conferenza del 16 dicembre 1999, relativo all'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici all'impiego;

Visto il documento di linee programmatiche in oggetto, trasmesso il 20 novembre 2000 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che, nella riunione tecnica Stato-regioni-enti locali il 24 gennaio 2001, i rappresentanti delle regioni e dell'UPI, nel manifestare alcune perplessità sull'intero documento hanno chiesto di istituire un sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio e il Ministero del lavoro si è impegnato a riscrivere il documento citato sotto forma di accordo;

Vista la nota del 7 febbraio 2001 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso il documento delle linee guida e il relativo schema di accordo con le modifiche convenute nella riunione tecnica del sottogruppo tenutasi il 5 febbraio u.s.;

Considerato che, il 12 febbraio 2001 in sede tecnica Stato-regioni-enti locali, i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso una valutazione positiva sulla proposta di accordo in esame;

Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e le province autonome, hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto, con la raccomandazione al Governo che INPS e INAIL forniscano il più celermente possibile alle loro sedi periferiche le necessarie indicazioni procedurali per specificare le modalità tecniche di fruizione, da parte delle imprese, dei benefici previdenziali e assicurativi derivanti dagli inserimenti lavorativi di persone con handicap, in base alle convenzioni tra servizi per l'impiego e imprese, previste dall'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Sancisce il seguente accordo, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, nei termini sottoindicati:

considerato che la legge 12 marzo 1999, n. 68, privilegia, quale strumento di inserimento mirato dei lavoratori disabili, l'attivazione delle convenzioni, stipulate dai datori di lavoro con i servizi competenti attraverso la sperimentazione di iniziative dirette a rendere compatibili la realtà produttiva con la propensione al lavoro dei disabili;

considerato che, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla suindicata legge n. 68/99, si rende necessario procedere ad un processo di armonizzazione sul territorio nazionale;

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane;

Convengono

quanto segue:

che le presenti linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, costituiscono un modello di riferimento prefigurante i contenuti minimi delle convenzioni sul quale elaborare le singole fattispecie negoziali al quale conformarsi, nel rispetto delle rispettive competenze ed esigenze locali;

che le presenti linee programmatiche per la stipula delle convenzioni sono emanate previa consultazione

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in attuazione dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"»;

che la nuova legge in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 1999, n. 68) privilegia, come strumento di inserimento mirato dei lavoratori disabili, le convenzioni stipulate dai datori di lavoro con i servizi competenti attraverso la sperimentazione di iniziative dirette a rendere compatibile la realtà produttiva con la propensione al lavoro del disabile;

che in tale modo si intende favorire la programmazione delle assunzioni, al fine di assicurare al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche professionali e umane e al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione delle specificità tecniche e organizzative dell'azienda;

che tenuto conto della rilevanza che tale progetto riveste ai fini della proficua attuazione della legge n. 68 del 1999, ed anche in funzione dell'accesso alle misure agevolative previste dalla legge medesima a valere sul fondo nazionale per l'inserimento dei disabili, si ritiene necessario procedere ad un intervento preliminare di armonizzazione sul territorio nazionale che, nel percorso tracciato dalle disposizioni legislative, individui un apposito modello di riferimento che prefiguri il contenuto minimo della convenzione sul quale elaborare le singole fattispecie negoziali;

che le predette linee programmatiche sono peraltro coerenti con l'accordo sugli standards dei servizi per l'impiego e costituiscono uno dei percorsi di intervento da privilegiare nella definizione e realizzazione del Master Plan sui servizi all'impiego, per la programmazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi comunitari nel periodo 2000-2006;

che nei programmi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con regioni e province, impegnarsi successivamente per rendere operativa anche la disposizione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 68, relativa alle convenzioni da stipularsi con i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione; la questione sarà comunque oggetto di ulteriore approfondimento;

che l'attività in corso potrà proseguire in seguito con riferimento all'art. 12 della legge n. 68, concernente le convenzioni stipulate tra cooperative sociali o disabili liberi professionisti, datori di lavoro e servizi per l'impiego;

che le presenti linee guida debbano rivestire carattere di generalità, in quanto il programma specifico e mirato di inserimento deve essere definito tenendo conto della persona cui è rivolto nonché del contesto socio-economico e lavorativo nel quale opera;

che sulla scorta delle esposte premesse, si individuano, come seguono, i punti meritevoli di costituire pilastri essenziali del nuovo assetto.

Obiettivi e modalità

Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa connessa alla stipula delle convenzioni, i servizi per l'impiego sottopongono schemi di convenzioni-tipo all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 68, e procedono successivamente, in via diretta, alla stipula delle singole convenzioni di inserimento utilizzando il modello così formalizzato.

La stipula della convenzione è finalizzata alla progressiva copertura della quota d'obbligo.

La programmazione può riguardare l'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili ovvero parte di essa. Qualora la convenzione sia stipulata per la copertura parziale dei posti disponibili per i lavoratori disabili, per la restante quota il datore di lavoro utilizzerà, ai fini del totale adempimento degli obblighi, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68 del 1999 (chiamata numerica o nominativa, richiesta di autorizzazione a forme di esenzione, ricorrendone i requisiti).

Le convenzioni devono prevedere una durata legata ai seguenti parametri:

a) il volume dell'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili in rapporto all'entità della copertura (totale o parziale) prevista dalla convenzione;

b) la valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell'impresa in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto disabile;

c) la valutazione dell'impegno diretto dal datore di lavoro relativo all'occupabilità del soggetto disabile in termini di partecipazione agli oneri per le attività di tirocinio di orientamento o di formazione professionale; ovvero attraverso l'attivazione della rete dei servizi territoriali: servizi per l'impiego, enti di orientamento e/o formazione professionale, cooperative sociali, enti bilaterali, organismi associativi;

per la sottoscrizione e la durata di convenzioni successive alla prima il servizio competente valuterà:

lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti;

gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione.

Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione possono essere programmate secondo scansione predefinita, nel corso dell'intero periodo di validità delle convenzioni, anche indicando il numero percentuale degli avviamenti previsti per ciascun periodo di riferimento.

Il servizio competente, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti in materia di politiche dell'inserimento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assume iniziative propositive per assicurare qualificato supporto tecnico alle necessità manifestate dal datore di lavoro, anche nel corso di validità della convenzione; tale attività riguarda sia la selezione dei lavoratori da avviare, per la quale la convenzione dovrà preventivamente individuare tempi e modalità, sia l'attivazione di interventi formativi, di sostegno e di riqualificazione del lavoratore disabile, da promuovere d'intesa con il datore di lavoro e con le modalità previste dall'art. 4, comma 6, della legge n. 68 del 1999.

Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti non procedono ad avviamenti d'ufficio (numerico) ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie, per le unità lavorative dedotte

in convenzione e per l'intera durata del programma, qualora sia dato regolare corso al programma graduale di assunzioni.

Tuttavia, se il servizio riscontra, nell'attività periodica di verifica, il mancato adempimento degli obblighi assunti in convenzione per fatto imputabile al datore di lavoro, il servizio medesimo procede all'avviamento per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie di cui alla legge n. 68 del 1999.

Eventuali scostamenti dalla pianificazione inizialmente stabilita, se di entità esigua rispetto al totale delle assunzioni effettuate e comunque non addebitabili a dinamiche aziendali e occupazionali non prevedibili al momento della stipula, non impediscono la rideterminazione dei termini delle convenzioni.

Gli inserimenti lavorativi dedotti nella convenzione possono essere effettuati anche interamente con chiamata nominativa, in deroga alle percentuali previste dall'art. 7 della legge n. 68 del 1999.

Va previsto che il datore di lavoro collabori all'attività di monitoraggio espletata dai servizi competenti, anche attraverso i propri organismi associativi o i soggetti abilitati e coinvolti nelle misure previste dalla convenzione, inviando al servizio medesimo delle relazioni informative periodiche, in accordo alla tempistica delle assunzioni programmate, sullo stato di adempimento agli impegni occupazionali sottoscritti nella convenzione.

Eventi sopravvenuti.

Per i datori di lavoro per i quali, successivamente alla stipula della convenzione, sia sopravvenuta una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione, di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, la convenzione è sospesa per il corrispondente periodo.

Per i medesimi datori di lavoro e per quelli per i quali si sono verificati casi di sospensione nei novanta giorni precedenti la stipula della convenzione, la durata di questa può essere prorogata di un anno rispetto alla prevista scadenza.

La stipula della convenzione non impedisce, se ricorrono le condizioni previste, di accedere all'istituto dell'esonero parziale: in tal caso, la convenzione rimane operante per la parte eventualmente residua.

L'autorizzazione alla compensazione territoriale che incida sugli ambiti provinciali per i quali si è stipulata la convenzione comporta la corrispondente rimodulazione del numero delle assunzioni previste nella convenzione stessa.

Qualora la compensazione operi con l'effetto di assunzioni in eccedenza in aree per le quali il datore di lavoro assume in convenzione, la compensazione avrà valenza per il numero di unità non dedotte in convenzione, fatta salva la possibilità di rinegoziare, se necessario, i contenuti della convenzione.

Tipologie di inserimento.

La convenzione può avere ad oggetto tutte le ordinarie tipologie di inserimento previste dall'ordinamento. Tuttavia con essa dovrà essere perseguito l'obiettivo prioritario di assicurare il più possibile la stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro. Ciò anche in funzione dell'accesso alle agevolazioni concesse attraverso le risorse del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili, in vista delle quali i servizi competenti potranno predisporre modelli di convenzioni, alla cui adesione può collegarsi, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, l'automatica ammissione ai predetti benefici.

Qualora siano previsti periodi di formazione e di orientamento professionale, la convenzione dovrà indicarne i contenuti qualitativi e delineare il percorso formativo mirato e il risultato che si intende conseguire. La formazione e l'orientamento possono essere attuate sia nell'ambito di un rapporto di lavoro già instaurato, sia preliminarmente ad esso, purché il percorso formativo (tirocinio o stage) sia comunque finalizzato all'inserimento lavorativo e il modello formativo attivato sia adeguato alle capacità professionali possedute dal lavoratore. Per i periodi di formazione e di orientamento, la convenzione individua le modalità per lo svolgimento, anche in raccordo con i soggetti promotori ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale e determina le modalità di assunzione delle responsabilità e delle attribuzioni dei soggetti coinvolti nel programma di inserimento.

Il periodo di prova decorre dalla data dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ha durata pari a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro e può avere durata più ampia, purché non superiore a dodici mesi, prorogabili per un periodo massimo di sei mesi qualora l'inserimento lavorativo sia reso particolarmente difficoltoso a causa del grado e/o del tipo di disabilità.

Disposizioni conclusive.

Per rendere più agevole l'instaurazione della procedura di stipula delle convenzioni, si ritiene che sia opportuno, per i datori di lavoro che operano in ambito pluriregionale, prevedere la possibilità di individuare modelli di convenzioni valide a livello nazionale, mediante accordo con il servizio competente per il territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, con contenuti adattabili alle specifiche esigenze territoriali, ferma restando la necessità di stipulare successivamente le singole convenzioni con ciascun servizio provinciale competente.

Inoltre, per assicurare la massima considerazione delle peculiarità di ciascun settore produttivo, alle linee guida potranno eventualmente conformarsi convenzioni-quadro di settore elaborate dalle associazioni rappresentative interessate e proposte, per la stipula del singolo accordo, dai datori di lavoro ad esse aderenti ai servizi provinciali competenti.

Le presenti linee programmatiche si applicano, in quanto compatibili, anche ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e con maggiore gradualità rispetto al differimento dell'obbligo pari a dodici mesi dalla nuova assunzione, già previsto dalle vigenti disposizioni amministrative di attuazione della legge 68/1999.

Roma, 22 febbraio 2001

Il presidente: LOIERO

01A4032

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 15 marzo 2001, n. **6520.**

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1999. Cessione in proprietà alle istituzioni scolastiche di computer e di altre apparecchiature che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei Conti - Segretariato generale
All'Autorità garante della concorrenza e del mercato
All'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
All'Autorità per l'informatica nella P.A.
Al Garante per la protezione dei dati personali
All'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
All'Avvocatura generale dello Stato
Alla Ragioneria generale dello Stato
A tutti i Ministeri - Gabinetto del Ministro

Con direttiva del 5 novembre 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha demandato a questo Provveditorato la valutazione della opportunità di esonerare in via preventiva le amministrazioni statali dall'esperimento delle procedure di alienazione a titolo oneroso per i beni in oggetto, al fine di consentire la cessione di tali beni alle istituzioni scolastiche.

Considerata l'estrema varietà delle marche e dei modelli in commercio, non appare possibile compilare elenchi esaustivi dei beni da cedere gratuitamente.

In attesa dell'eventuale emanazione di una nuova normativa al riguardo, potranno comunque essere ceduti direttamente, in applicazione della presente circolare, tutti i personal computer e le altre apparecchiature che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, acquistati da oltre cinque anni.

Gli uffici cedenti opereranno il discarico dai propri inventari con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 delle istruzioni generali sui servizi del P.G.S., approvate con decreto ministeriale n. 115 del 20 giugno 1987.

Gli istituti scolastici riceventi, all'atto della inventariazione, dovranno indicare un valore pari a zero, poiché è la stessa norma di cui all'art. 17, comma 20 della legge 15 maggio 1997, n. 127 a disporre che, ad ammortamento avvenuto, il valore dei beni di cui trattasi deve essere azzerato.

Roma, 15 marzo 2001

Il provveditore generale dello Stato reggente
FIORENTINO

01A3924

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina».

Il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 recante: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2001.

Si comunica che, a decorrere dal 13 marzo 2001, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state abrogate dall'art. 1, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 49, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001. Con lo stesso comma del predetto articolo sono stati riconosciuti validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.

01A4243

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.15328-XV.J(3017) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati «BP8678 Stroke of Midnight 240 shots (d.f.: AF 8678)» e «Five Changeable Fountains (d.f.: AF 2003)», che la Alessi Fireworks S.r.l. intende importare rispettivamente dalla ditta The Brothers Pyrotechnics Inc. — Beihai — Guangxi (Repubblica Popolare Cinese) e dalla ditta Guangzhou Gunflak Fireworks Corp. - Guangzhou (Repubblica Popolare Cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo C dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A3907

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2000).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 376 del 26 marzo 2000», relativo alla specialità medicinale «Fluoresceina sodica Monico», nella forma e confezione «1mg/5ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale indicata in epigrafe alla pag. 113 ogni volta che è indicato «*1mg/5ml* soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 fiale», leggasi: «*1g/5ml* soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 fiale».

01A4035

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tauro». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 810 del 6 dicembre 1999», relativo alla specialità medicinale «Tauro», nella forma e confezione «Retard» 20 compresse rilascio graduale 500 mg pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 78 ove è indicato «Confezione: in sostituzione della confezione "Retard" 20 compresse rilascio graduale 500 mg viene autorizzata la confezione "500 mg capsule a rilascio modificato" (codice A.I.C. n. 026772057)», leggasi: «Confezione: in sostituzione della confezione "Retard" 20 compresse rilascio graduale 500 mg viene autorizzata la confezione "500 mg capsule a rilascio modificato" 20 capsule (codice di A.I.C. n. 026772057)». Ove è indicato «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: confezione "500 mg capsule a rilascio modificato" ...», leggasi: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: confezione "500 mg capsule a rilascio modificato" 20 capsule ...». Nella parte relativa alla composizione alla voce «eccipienti» al posto di «copolimero di acido metacrilico (tipo B) mg 18,2 ... ossido di ferro giallo mg 0,7446, titanio biossido mg 2,142, gelatina mg 102», leggasi: «copolimero di acido metacrilico (tipo B) mg 18,9 ... ossido di ferro giallo mg 0,73%, titanio biossido mg 2,10%, gelatina q.b. a 100%».

01A4036

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Shampoo Verde T»

Decreto n. 800.5/R.P. 921 D3 del 4 aprile 2001

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

«SHAMPOO VERDE T» - registrazione n. 10679.

Motivo della revoca: revoca d'ufficio per parere sfavorevole dell'Istituto superiore di sanità del 27 febbraio 2001 in seguito a verifica di documentazione relativa all'efficacia.

01A4034

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Pyr»

Decreto n. 800.5/R.P. 922 D2 del 4 aprile 2001

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

«PYR» - registrazione n. 9217.

Motivo della revoca: revoca d'ufficio per parere sfavorevole dell'Istituto superiore di sanità del 28 febbraio 2001 in seguito a verifica di documentazione relativa all'efficacia.

01A4033

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Osservazioni riguardanti la proposta di riconoscimento della D.O.P. «Basilico Genovese»

A seguito della pubblicazione della «proposta di riconoscimento della D.O.P. "Basilico Genovese"» nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001, sono pervenute, nei termini previsti alcune osservazioni.

In un incontro con i soggetti a vario titolo interessati sono stati forniti i necessari chiarimenti.

Si comunica pertanto che la richiesta di riconoscimento della D.O.P. «Basilico Genovese» sarà inoltrata ai competenti servizi della Commissione europea.

Si precisa altresì che l'eventuale riconoscimento della D.O.P. in questione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 non costituirà preclusione alcuna all'uso del termine «pesto alla genovese» o «pesto genovese» per il prodotto gastronomico ottenuto in diverse realtà territoriali.

01A3958

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651089/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77